

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2004, n. 0161/Pres.

Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione al comma 94, articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di aiuti alle imprese logistiche che intendono organizzare servizi di autostrada viaggiante su rotaia con origine o destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale ubicato nel territorio della Regione, in attuazione dei commi 94, 95, 96 e 97 dell'articolo 5, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

Art. 2

Commisurazione dell'aiuto

1. In attuazione al disposto di cui al comma 95 dell'articolo 5, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, il contributo concesso dall'Amministrazione regionale è commisurato sulla base del coefficiente di utilizzo della capacità di trasporto ferroviario, con il limite massimo di euro 33,00 per unità trasportata, su una tratta ferroviaria monodirezionale di lunghezza non inferiore ai Km 100. Per coefficiente di utilizzo si intende il rapporto tra il numero delle unità trasportate, nel periodo di riferimento indicato nel piano di attività, e la capacità prodotta, espressa in viaggi-carro effettuati; per unità trasportata si intende la tipologia dei mezzi richiamata nel comma 96 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

2. In attuazione al disposto di cui al comma 96 dell'articolo 5, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevede la concessione di un contributo fino a euro 33,00 per unità trasportata rapportandolo anche al costo-chilometro, sono fissate due fasce chilometriche, una per le percorrenze fino a Km 150 e l'altra per le percorrenze oltre i Km 150.

3. In applicazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, si stabiliscono le seguenti misure contributive:

- a) euro 33,00 per unità trasportata, qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 71% ed il 100% e la lunghezza della percorrenza sia superiore a Km 150;
- b) euro 30,00 per unità trasportata, qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 71% ed il 100% e la lunghezza della percorrenza tra Km 100 e Km 150;
- c) euro 27,00 per unità trasportata qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 51% ed il 70% e la lunghezza della percorrenza sia superiore a Km 150;

- d) euro 25,00 per unità trasportata qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 51% ed il 70% e la lunghezza della percorrenza tra Km 100 e Km 150;
- e) euro 22,00 per unità trasportata qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 25% ed il 50% e la lunghezza della percorrenza sia superiore a Km 150;
- f) euro 20,00 per unità trasportata qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 25% ed il 50% e la lunghezza della percorrenza tra Km 100 e Km 150;
- g) Qualora il coefficiente di utilizzo sia inferiore al 25%, con riferimento ad entrambe le fasce chilometriche, non potrà essere riconosciuto alcun contributo e pertanto quello erogato in anticipazione dovrà essere restituito.

4. La misura dell'aiuto è stata fissata nell'importo massimo di euro 33,00, per unità trasportata, su una lunghezza del servizio minima di 100 Km, conteggiata dai punti di imbarco e sbarco della tratta ferroviaria, poiché detto importo risulta la misura più prossima alla differenza media tra i costi esterni per 100 Km nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella ferroviaria, applicabile nel territorio regionale per il triennio di vigenza della norma in questione.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di agevolazione, redatte in carta legale, vanno presentate entro il mese di marzo del rispettivo anno di competenza al Servizio per il trasporto merci della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto con indicazione della tipologia di aiuto richiesta e del relativo piano di attività, corredata dei seguenti documenti:

- a) iscrizione dell'impresa logistica alla Camera di commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto, la spedizione e la logistica integrata, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione dei rispettivi servizi di trasporto combinato o la gestione e l'esercizio di piattaforme e terminal destinati al trasporto combinato;
- b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;
- c) dichiarazione di impegno per l'accessibilità senza discriminazioni al servizio di trasporto combinato da parte delle imprese di autotrasporto e di spedizione;
- d) descrizione dettagliata del servizio previsto (itinerario, orari, tracce orarie disponibili, organizzazione delle operazioni di carico e scarico, disponibilità e numero del materiale rotabile effettivamente impiegato, ecc.) con indicazione della stima del contributo complessivo;
- e) copia del contratto stipulato con l'impresa ferroviaria e/o stradale e documentazione relativa all'espletamento della ricerca di mercato;
- f) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dall'articolo 1 e a praticare lo schema tariffario indicato alla lettera h) al netto del contributo concesso;
- g) dichiarazione circa la disponibilità di accesso alle piattaforme di carico e scarico ed eventuali contratti stipulati con i gestori di dette piattaforme logistiche;
- h) schema tariffario effettivamente applicato, con calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell'importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge regionale.

2. Le imprese logistiche possono presentare, entro il termine previsto dal comma precedente, più domande di contributo, purché le stesse siano riferite a tratte diverse.

3. Qualora le domande presentate nei termini di cui al comma 1 non esauriscano gli stanziamenti annuali del bilancio regionale, le risorse ancora disponibili possono formare oggetto di riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di agevolazione che viene disposta con provvedimento della Giunta regionale.⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Comma aggiunto da art. 1, c. 1, D.P.Reg. 29/9/2004, n. 0313/Pres. (B.U.R. 27/10/2004, n. 43).

(2) In sede di prima applicazione del comma 3 del presente articolo, le domande di agevolazione vanno presentate al Servizio per il trasporto merci della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.P.Reg. 29 settembre 2004, n. 0313/Pres., come stabilito dall'art. 1, c. 2, del medesimo Decreto presidenziale.

Art. 4

Modalità di organizzazione del servizio

1. Le imprese logistiche che intendono organizzare un servizio di trasporto combinato di durata annuale e fruire delle incentivazioni devono individuare il fornitore della trazione ferroviaria o stradale dei trasporti in arrivo e partenza nel territorio regionale secondo criteri di non discriminazione e mediante ricerca di mercato allargata ad almeno tre soggetti interessati.

Art. 5

Istruttoria delle domande e modalità di riparto degli aiuti

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dal Servizio per il trasporto merci della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto e si conclude con un parere sulla ammissibilità a contributo dell'iniziativa.

2. Qualora le risorse a bilancio regionale risultassero insufficienti ad assicurare la concessione del contributo regionale nelle misure indicate dall'articolo 2, a tutte le iniziative valutate ammissibili a contributo secondo la procedura indicata al comma 1, la Giunta regionale approva una graduatoria delle iniziative da ammettere a contributo che tenga conto, prioritariamente dei seguenti criteri:

- a) valenza del piano di attività dell'iniziativa proposta rispetto agli obiettivi della programmazione regionale di settore;
- b) posizionamento e lunghezza della tratta di servizio previsto correlati ai medesimi obiettivi richiamato alla lettera a).

Art. 6

Modalità di concessione ed erogazione dell'aiuto

1. I contributi possono essere erogati in due tranches, nei limiti delle relative disponibilità di stanziamento, la prima con un'anticipazione pari al 40% del contributo

complessivo concesso e la seconda a saldo. Il saldo viene erogato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, previa verifica, anche tramite visite ispettive, della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, dimostrata dalle copie dei documenti di spedizione dei singoli trasporti da presentarsi entro sei mesi dalla data di ultimazione del servizio, nonché una dichiarazione attestante il coefficiente di utilizzo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente Regolamento.

2. Per conseguire l'anticipazione, il beneficiario deve farne espressa richiesta nell'istanza di cui all'articolo 3. La medesima viene erogata previa dimostrazione dell'effettivo avvio del servizio nonché a seguito di sottoscrizione dell'impegno da parte del legale rappresentante della società alla restituzione della somma percepita, atto corredato da polizza fidejussoria a copertura del valore equivalente al contributo complessivo rilasciata da istituto bancario o assicurativo, qualora il beneficiario decada dal contributo nei casi previsti dall'articolo 7, nonché dall'articolo 2, comma 3, lettera g) ed a semplice richiesta dell'amministrazione regionale.

3. I documenti di spedizione, di cui al comma 1, devono contenere le seguenti informazioni:

- a) data e ora di partenza e/o arrivo;
- b) piattaforma o scalo o stazione di carico e di scarico del trasporto combinato;
- c) località di partenza e di arrivo iniziale e finale del trasporto;
- d) dati identificativi di chi effettua la spedizione e il trasporto, del mittente e del ricevente;
- e) tariffa effettivamente praticata per il servizio, inclusi tutti gli oneri ad esso imputati (qualora la tariffa non sia indicata nell'ordine, l'interessato dovrà produrre la necessaria documentazione ovvero una dichiarazione in cui la stessa sia chiaramente indicata per ogni singolo viaggio);
- f) numero delle unità di trasporto con indicazione della targa dell'autocarro, del rimorchio o del semirimorchio trasportato, con o senza veicolo trattore.

Art. 7

Revoca dell'aiuto

1. Qualora l'impresa non utilizzi gli importi dell'aiuto per le finalità fissate dalla legge, e cioè non utilizzi l'intera quota del contributo per la riduzione delle tariffe effettivamente praticate o nel caso in cui non rispetti gli impegni assunti con le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e f) del comma 1 dell'articolo 3 o modifichi, senza preventiva autorizzazione, lo schema tariffario praticato di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3, l'impresa stessa decade dal regime d'aiuto.

Art. 8

Cumulabilità dell'aiuto

1. Per i servizi di autostrada viaggiante che abbiano carattere extra-regionale, cioè si concretizzino su tratte la cui percorrenza avvenga anche fuori dal territorio regionale, è ammesso il cumulo con altri interventi della stessa natura autorizzati dalla legislazione europea e da quella di altre istituzioni pubbliche interessate dai servizi di cui trattasi.

Art. 9
Durata dell'aiuto

1. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuto previsto ha una durata triennale e potrà essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della Giunta regionale nel suo periodo di applicazione, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire.

Art. 10
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le domande di agevolazione vanno presentate al Servizio per il trasporto merci della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.